

INFORMAZIONI PER I CLIENTI CON RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DI FORTIS - ITALIA

Nel presente documento i termini “noi”, “ci” o “Fortis” vengono utilizzati per fare riferimento all'attività di Fortis Bank SA/NV svolta, in tutto o in parte, attraverso la succursale italiana della stessa e i termini “Lei” e “Sua” vengono utilizzati per fare riferimento al cliente.

Il Gruppo Fortis è un gruppo bancario universale che offre una gamma di servizi di investimento inclusi la gestione di portafogli, i servizi di esecuzione o di trasmissione degli ordini a parti terze o a società del Gruppo Fortis.

La strategia di esecuzione si applica se Lei è stato classificato come Cliente al Dettaglio ovvero come Cliente Professionale, mentre non trova applicazione nel caso in cui Lei sia stato classificato come Controparte Qualificata.

1. Condizioni di esecuzione dei servizi

Il presente documento Le fornisce informazioni sulla strategia e sulle procedure di esecuzione di Fortis, secondo quanto previsto dalla Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari, (“**MiFID**”), un provvedimento a valenza europea, e dalla normativa interna di recepimento ovvero, il Decreto Legislativo n. 58 del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche e i regolamenti di attuazione.

Il presente documento si riferisce a tutti i servizi di investimento che possiamo fornirLe, inclusa la gestione di portafogli, i servizi di esecuzione o di trasmissione degli ordini. Per fornirLe i nostri servizi è necessario che Lei presti il suo consenso alla strategia per l'esecuzione degli ordini adottata da Fortis. A tal fine, La preghiamo di prendere visione del presente documento informativo e di sottoscriverlo prima del 1° Novembre 2007.

In ragione di quanto previsto dalla MiFID la Sua approvazione della strategia di cui alla presente informativa varrà, a partire dal 1° Novembre, per qualsiasi ordine trasmesso presso di noi, eseguito da noi, o per nostro tramite.

2. Ambito di applicazione

Ai sensi della MiFID, la “*best execution*” si applica in relazione agli strumenti finanziari descritti nell'Allegato 1 in ordine ai quali vengono effettuate le operazioni di compravendita inerenti lo svolgimento del servizio di gestione di portafogli, o le operazioni di compravendita che Lei effettua per nostro tramite nell'ambito dei servizi di esecuzione o di trasmissione di ordini.

Gli obblighi di *best execution* non si applicano nelle circostanze indicate nel Paragrafo 5 (ad esempio quando Le forniamo una quotazione e agiamo sulla base di una “*richiesta di quotazione*”). Le raccomandiamo di leggere attentamente il paragrafo 5.1 che specifica le modalità di trattazione del Suo ordine nel caso in cui Lei ci impartisca istruzioni specifiche.

Quando eseguiamo ovvero riceviamo e trasmettiamo un Suo ordine ad un intermediario terzo affinché lo esegua siamo obbligati ad ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo (“**best execution**”).

Nei casi in cui la *best execution* trovi applicazione, la MiFID prevede due distinti obblighi a seconda di come i Suoi ordini vengono effettivamente eseguiti. Nel caso in cui:

- compriamo o vendiamo strumenti finanziari per Suo conto troverà applicazione l'obbligo relativo all'esecuzione di cui al seguente paragrafo 3;

- riceviamo e trasmettiamo un Suo ordine ad un intermediario negoziatore esterno, che a sua volta esegue detto ordine, troveranno applicazione gli obblighi relativi alla ricezione e trasmissione di cui al seguente paragrafo 4.

Nello svolgimento di uno specifico servizio a Suo favore, potremmo essere tenuti a rispettare in taluni casi gli obblighi di esecuzione e in altri gli obblighi di trasmissione così come specificato nei paragrafi seguenti. Con riferimento alla gestione di portafogli, gli ordini relativi alla Sua posizione potranno essere eseguiti da parte nostra (si veda paragrafo 3 seguente) ovvero trasmessi a soggetti terzi per l'esecuzione (si veda paragrafo 4 seguente).

3. Gli obblighi relativi all'esecuzione

3.1 Ottenere la best execution

Nell'esecuzione di ordini per Suo conto avremo il dovere di porre in essere ogni azione che possa ragionevolmente essere considerata idonea ad ottenere il miglior risultato possibile, tenendo conto dei fattori indicati nel successivo paragrafo 3.2.

Gli ordini saranno eseguiti nelle sedi di esecuzione sulla base dei fattori e criteri indicati nei paragrafi 3.2 e 3.3.

La divisione Merchant e Commercial Banking esegue direttamente gli ordini relativi a strumenti finanziari a reddito fisso ovvero a strumenti finanziari derivati, garantendoLe l'adempimento di quanto previsto al presente paragrafo in termini di *best execution*, salvo il caso in cui:

- Lei ci fornisca una istruzione specifica in merito alle modalità di esecuzione del Suo ordine od ad una caratteristica dello stesso;
- vi sia solamente un luogo possibile dove il Suo ordine può essere eseguito;
- Lei rivesta la qualifica di Cliente Professionale e Fortis si trovi ad agire come Sua controparte sulla base di una richiesta di quotazione;
- si tratti di un'operazione estremamente strutturata;
- venga effettuata per Suo conto la chiusura della posizione prima della scadenza naturale del contratto (cosiddetto “unwinding”).

Per maggiori informazioni si veda il paragrafo 5.

3.2 I fattori per la selezione delle sedi di esecuzione

Al fine di ottenere la *best execution* nella scelta della sede di esecuzione, terremo conto, ove pertinenti e appropriati, di una serie di fattori, inclusi:

- il prezzo disponibile ed il livello di liquidità disponibile a quel prezzo;
- i costi di transazione (i.e. le commissioni addebitate per eseguire un ordine su una particolare sede di esecuzione, compensarlo e liquidarlo) che Le verrebbero addebitati sia direttamente che indirettamente;
- rapidità di esecuzione sul mercato;
- probabilità di esecuzione e di regolamento (vale a dire, la liquidità del mercato in relazione al particolare prodotto);
- la capacità della sede di esecuzione di gestire ordini complessi;
- regole di compensazione e liquidazione; e
- qualsiasi altro elemento di rilievo e considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Terremo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.3 per determinare a quali di tali fattori dare maggiore rilevanza. Il peso di tali fattori varia infatti secondo le specificità del caso concreto, quali ad esempio il tipo di strumento finanziario cui l'operazione si riferisce.

Nel caso in cui Lei rivesta la qualifica di Cliente al Dettaglio, il prezzo e i costi determineranno la *best execution*, sebbene gli altri fattori sopra menzionati potrebbero avere la precedenza laddove essi servissero a fornire il miglior risultato possibile in termini di prezzo e costi. Laddove invece sia un Cliente Professionale, il prezzo ed i costi saranno solitamente i fattori preponderanti, sebbene terremo conto, ove appropriato, degli altri fattori in ragione delle specificità del caso concreto inclusa la possibilità di ottenere un miglioramento del prezzo.

Ove vi sia solamente una possibile sede di esecuzione dell'operazione, la *best execution* sarà ottenuta attraverso l'esecuzione su tale sede.

La *best execution* è un metodo, non un risultato. Ciò significa che, quando eseguiamo un ordine per Suo conto, saremo obbligati ad eseguirlo in conformità con la nostra strategia di esecuzione ma non garantiamo che il miglior prezzo possibile sarà sempre ottenuto in tutte le circostanze. In ogni caso, sono molteplici i fattori che in una particolare situazione possono condurre verso un risultato differente.

In alcune circostanze gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione; per esempio, in un periodo di grave turbativa di mercato e/o di non corretto funzionamento dei sistemi interni o esterni, la capacità di eseguire tempestivamente gli ordini o di assicurarne l'esecuzione integrale diverrà il fattore principale. In caso di guasto del sistema potremmo non essere in grado di accedere a tutte le sedi di esecuzione prescelte.

3.3 Criteri di esecuzione

Come indicato nel paragrafo 3.2, terremo conto di determinati criteri per stabilire l'importanza relativa dei fattori per la selezione della sede di esecuzione di cui al paragrafo 3.2 (laddove vi sia più di una sede di esecuzione disponibile). I criteri di esecuzione che saranno tenuti in considerazione sono:

- le Sue caratteristiche come cliente, compreso:
 - la Sua classificazione come Cliente al Dettaglio o Professionale; e
 - il Suo rischio di credito.
- Le caratteristiche dell'ordine, per esempio:
 - acquisto/vendita;
 - il limite e la *duration*;
 - operazione sul mercato/fuori mercato;
 - eventuali ordini di tipo "*stop loss*";
 - ordini di tipo "*market order*" o "*limit order*"; e
 - dimensione dell'ordine e probabile impatto dell'ordine.
- Le caratteristiche dello strumento finanziario a cui l'ordine è collegato, per esempio:
 - titoli azionari/titoli a reddito fisso, derivati/convertibili;
 - liquido/illiquido;
 - strutturati/esotici, ecc;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione (si veda paragrafo 3.2 sopra); e
- qualsiasi altra circostanza rilevante nel momento di esecuzione dell'ordine.

3.4 Sedi di esecuzione

Gli ordini potranno essere eseguiti presso le seguenti sedi di esecuzione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (che opera come un mercato), un'impresa che agisce essa stessa come *market maker* o che esegue gli ordini per suo conto, un internalizzatore sistematico, o altro fornitore di liquidità sia dentro che fuori l'EEA. Le precedenti sedi di esecuzione degli ordini possono comprendere società del Gruppo Fortis.

Le sedi di esecuzione sulle quali noi riponiamo un significativo affidamento, vale a dire le sedi di esecuzione sulle quali le operazioni verranno solitamente eseguite, sono le seguenti:

- Strumenti finanziari a reddito fisso: una società del Gruppo Fortis che agisce in qualità di controparte.
- Derivati:
 - Derivati negoziabili su un mercato regolamentato:
 - (i) sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; o
 - (ii) con una società del Gruppo Fortis come controparte (che agisce in conto proprio);
 - Derivati non negoziabili su un mercato: con una società del Gruppo Fortis come controparte (che agisce in conto proprio).

La lista delle principali sedi di esecuzione per ciascuna classe di strumenti finanziari è riportata nell'Allegato n. 2.

4 Obblighi relativi alla ricezione e trasmissione

Gli ordini da Lei impartiti ovvero che saranno eseguiti nell'ambito della gestione del Suo portafoglio, potranno essere trasmessi ad un negoziatore terzo per la loro esecuzione.

Ad esempio, vengono trasmessi a negoziatori terzi:

- gli ordini su strumenti negoziati o quotati fuori dall'Area Economica Europea (la quale include gli Stati Membri dell'UE, Liechtenstein, Norvegia e Islanda);
- tutti gli ordini inerenti strumenti finanziari diversi da quelli a reddito fisso ovvero dagli strumenti finanziari derivati;
- taluni ordini relativi a strumenti finanziari a reddito fisso e strumenti finanziari derivati (laddove non siano eseguiti direttamente da parte nostra secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 3).

Quando porremo in essere tali operazioni, quando pubblicheremo gli ordini o li trasmetteremo ai negoziatori per la loro esecuzione, agiremo nel Suo miglior interesse. Adotteremo tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile. Nel fare ciò, terremo conto dei fattori e dei criteri indicati nei paragrafi 3.2. e 3.3. di cui sopra.

Pertanto, raggiungeremo la *best execution* trasmettendo gli ordini per l'esecuzione ad altri organismi che possono soddisfare gli obblighi di *best execution* ai sensi MiFID. In particolare:

- selezioneremo un organismo o gli organismi che più probabilmente forniranno il miglior risultato possibile;
- laddove l'organismo selezionato sia a sua volta un'impresa soggetta ai sensi della MiFID all'obbligo di *best execution*, riporremo un elevato livello di affidamento su quell'organismo. Garantiremo che la strategia di esecuzione di tale organismo sia compatibile con la nostra, come descritta nel presente documento;
- laddove l'organismo prescelto non fosse un'impresa soggetta ai sensi della MiFID agli obblighi di *best execution*, abbiamo

predisposto accordi formali con l'organismo per cercare di ottenere che gli standard della MiFID in relazione alla *best execution* siano comunque garantiti;

- controlleremo e riesamineremo la qualità dell'esecuzione resa e correggeremo ogni carenza.

Nel caso in cui, nell'ambito della trasmissione di un ordine da Lei impartito o nella trasmissione di un ordine inerente la gestione del Suo portafoglio, specificassimo la sede di esecuzione dello stesso o nell'esecuzione dell'ordine per Suo conto conferissimo un'istruzione specifica ad un negoziatore inerente le modalità di esecuzione dello stesso, saremo soggetti agli obblighi di esecuzione indicati nel paragrafo 3 sopra.

5 Casi in cui gli obblighi di *best execution* sono soddisfatti automaticamente, ovvero sono disapplicabili

5.1 Istruzioni specifiche

Nel caso in cui noi ricevessimo istruzioni specifiche da parte Sua non saremo obbligati a garantire la *best execution* nei limiti delle istruzioni specifiche. Per esempio, Lei potrebbe comunicarci la volontà di eseguire la negoziazione dello strumento XYZ su una specifica sede di esecuzione o mercato o ad uno specifico prezzo (ad esempio, ordine con limite di prezzo). In tal caso, non avremo nessuna ulteriore responsabilità nella selezione della sede di esecuzione o del prezzo, ma conserveremo ogni discrezionalità sugli altri aspetti dell'esecuzione.

Lei dovrebbe essere consapevole che una qualsiasi istruzione specifica potrebbe, a causa della sua stessa natura, impedirci di adottare le misure indicate in tale sintesi della strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini.

5.2 Operazioni su una singola sede di esecuzione

La natura dell'operazione potrebbe avere come conseguenza che vi sia solamente un luogo dove essa possa essere eseguita e, quindi, l'unico fattore di valutazione del prezzo sarebbe il momento dell'esecuzione. Ciò dunque, precluderebbe la possibilità di comparare i prezzi. Un esempio è costituito da un'azione quotata o negoziata solamente su un mercato regolamentato.

5.3 Operazioni estremamente strutturate

La regola di *best execution* non si applica, sostanzialmente, in relazione alle operazioni estremamente strutturate eseguite fuori mercato (OTC) ove, a causa della singola struttura contrattuale stipulata, non sia possibile fornire alcuna comparazione con altre operazioni o strumenti. La MiFID riconosce che differenti prezzi si applicano quando l'operazione riguarda uno strumento OTC creato per soddisfare Sue esigenze specifiche. Ciò si applica nel caso in cui essa è (1) un'operazione OTC, che è (2) estremamente strutturata/su misura per Lei e, pertanto (3) non fa parte di una serie di operazioni simili verso le quali noi siamo una controparte, e (4) non vi è alcuna situazione comparabile sul mercato.

Se noi Le vendiamo uno strumento finanziario che abbiamo creato per Suo conto o per il quale noi siamo l'unica sede di esecuzione, Le spiegheremo, su richiesta, in che modo il prezzo è stato costruito, incluso qualsiasi riferimento esterno rilevante.

5.4 Operare con un Cliente Professionale sulla base di una richiesta di quotazione ("RFQ")

Nel caso in cui Lei sia stato classificato come Cliente Professionale, la MiFID impone gli obblighi di *best execution* quando agiamo per

Suo conto nell'ambito di operazioni di compravendita e non quando Le quotiamo un prezzo a seguito di una Sua specifica richiesta. Detta modalità di agire è definita come operare su una "Richiesta di Quotazione" o sulla base di una "RFQ". La distinzione è posta tra il caso in cui:

- Lei si affidi a noi per ottenere il miglior prezzo, vale a dire per la protezione dei suoi interessi, o
- ci richieda semplicemente un prezzo, o accetti un prezzo che abbiamo fatto noi, decidendo Lei stesso se detto prezzo è il migliore.

Se noi negoziassimo le condizioni di un prodotto OTC direttamente con Lei, non saremo considerati come agenti per Suo conto e la trasmissione di un'istruzione da parte Sua di eseguire l'operazione non sarà considerata come un ordine soggetto agli obblighi di *best execution*.

5.5 Effettuare per Suo conto la chiusura della posizione prima della scadenza naturale del contratto (cosiddetto "unwinding")

Laddove ci venga richiesto di effettuare un "unwinding" per Suo conto, (per esempio, nel caso in cui Lei sia inadempiente ai sensi delle condizioni contrattuali stipulate con noi o in altri casi), questo non costituirebbe un ordine soggetto alla *best execution*.

5.6 Accesso diretto al mercato

Nel caso in cui Lei abbia accesso diretto al mercato attraverso un'interfaccia elettronica da noi fornita e nel caso in cui tale interfaccia elettronica si colleghi solamente verso un determinato (unico) mercato regolamentato o anche verso più di un mercato regolamentato, Lei si assumerà la responsabilità per l'ottenimento della *best execution* e per il tempo e il prezzo e gli altri aspetti dell'esecuzione che non sono parte del servizio che noi Le forniamo. Tale situazione è da considerarsi come un particolare esempio delle Istruzioni Specifiche di cui al paragrafo 5.1. sopra.

6. Verifica della *best execution*

Revisioneremo la presente sintesi della strategia di esecuzione e le nostre procedure annualmente nonché quando interverranno modifiche rilevanti alle regole di esecuzione concordate, al fine di verificare che i migliori risultati siano raggiunti per tutti i clienti su base duratura.

7. Altre questioni relative all'esecuzione

7.1 Esecuzione degli ordini dei nostri clienti

Quando eseguiamo gli ordini per i Clienti Professionali, (ma non per le Controparti Qualificate) gli ordini dei clienti con caratteristiche comparabili (salvo che per il tempo di trasmissione) verranno eseguiti in successione, e tutti gli ordini verranno trattati con prontezza a meno che le caratteristiche del singolo ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano non eseguibile, ovvero gli interessi del cliente richiedano che si proceda diversamente.

7.2 Aggregazione e assegnazione

Dando il consenso all'*execution policy*, ci autorizza, laddove opportuno, ad aggregare gli ordini con quelli degli altri clienti o con ordini relativi al nostro portafoglio affinché possano essere gestiti o eseguiti nello stesso momento. Ciò avrà luogo solamente nel caso in cui sia improbabile che l'aggregazione e/o l'assegnazione vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono

aggregati. Tuttavia è possibile che l'effetto dell'aggregazione possa rivelarsi svantaggioso in relazione ad un determinato ordine.

In caso di aggregazione di un Suo ordine con i nostri ordini e di esecuzione parziale dell'intero ammontare aggregato, il Suo ordine verrà eseguito prima del nostro (salvo il caso in cui non sia possibile ottenere condizioni a Lei altrettanto vantaggiose senza l'aggregazione del Suo ordine con quello di Fortis).

7.3 Ordini con limiti di prezzo

Gli ordini dei clienti con limite di prezzo riguardo ad azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato nell'Area Economica Europea che non sono immediatamente eseguiti alle condizioni di mercato prevalenti, verranno resi noti attraverso la pubblicazione dell'ordine presso la sede di esecuzione pertinente, a condizione che la sede di esecuzione accetti l'ordine.

7.4 Operazioni eseguite al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Nei casi in cui eseguiremo ordini per Suo conto, solitamente lo faremo su un mercato regolamentato a meno che non saremo in grado di farlo a causa della natura dello strumento che Lei vuole negoziare (per esempio: un prodotto che è disponibile solamente OTC). Nella maggior parte dei casi trasmetteremo il Suo ordine ad una parte terza per la sua esecuzione. Tuttavia, laddove Lei abbia dato il Suo espresso consenso la nostra strategia di esecuzione prevede che, in alcune circostanze, gli ordini riguardanti strumenti finanziari possono essere eseguiti da noi al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

8. Modifiche

La strategia di esecuzione di cui al presente documento potrà essere modificata nel corso del tempo. Le modifiche rilevanti verranno rese disponibili sul nostro sito web www.fortis.com o presso la succursale italiana di Fortis.

ALLEGATO 1

Lista di Strumenti Finanziari

Gli obblighi di *best execution* si applicano solamente ai seguenti strumenti finanziari:

- valori mobiliari:
 - (a) azioni;
 - (b) obbligazioni;
 - (c) certificati di deposito in relazione alle azioni e alle obbligazioni;
 - (d) warrants per la sottoscrizione di azioni o obbligazioni;
 - (e) valori mobiliari che attribuiscono il diritto di acquistare o vendere i valori mobiliari che comportano un regolamento in contanti con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, alle valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o misure;
- strumenti del mercato monetario;
- quote di un organismo di investimento collettivo;
- derivati relativi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o

rendimenti, o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie;

- derivati relativi a merci regolati attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- derivati relativi a merci che possono essere regolati con la consegna fisica del sottostante a condizione che siano negoziati in un mercato regolamentato o in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF);
- derivati di credito;
- contratti finanziari differenziali;
- derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione o tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali o connessi ad altri beni, diritti, obbligazioni, indici ed altre misure.

Di conseguenza, gli obblighi di *best execution* non si applicano ai seguenti strumenti finanziari:

- contratti di tipo "*fx cash and spot forwards*";
- acquisti a pronto/vendita di denaro o merci;
- finanziamenti e depositi;
- derivati su merci che possono essere regolati solo attraverso la consegna fisica del sottostante e non siano negoziati in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e alcune tipologie di altri derivati che siano per finalità commerciali e che non soddisfino determinati criteri ad es. derivati su quote di emissione non negoziati in un mercato regolamentato e neppure compensati attraverso una stanza di compensazione e per i quali non c'è una regolare richiesta di copertura;
- esercizio ed assegnazione di opzioni.

ALLEGATO 2

Lista delle principali sedi di esecuzione

La sede di esecuzione dell'ordine dipenderà dalla tipologia di strumento finanziario oggetto dello stesso. Le principali sedi nelle quali poniamo affidamento sono le seguenti:

- Strumenti finanziari a reddito fisso negoziati in un mercato regolamentato: Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Eurex, Liffe, CBOT, Luxembourg Stock Exchange o Fortis Bank SA/NV in qualità di controparte nell'operazione (negoziato in conto proprio);
- Strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati regolamentati: Euronext Liffe London, Euronext Liffe Amsterdam, Euronext Liffe Brussels, Eurex, CBOT, CBOE o Fortis Bank SA/NV in qualità di controparte nell'operazione (negoziato in conto proprio);
- Strumenti finanziari derivati su merci negoziate in un mercato regolamentato: London Metal Exchange o Fortis Bank SA/NV in qualità di controparte nell'operazione (negoziato in conto proprio);
- Strumenti finanziari derivati OTC - Over the Counter (OTC): Fortis Bank SA/NV in qualità di controparte (negoziato in conto proprio).